



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia – Tempio

Area Amministrativa

Allegato alla Determinazione dell'Area Amministrativa n. 21 del 08.04.2019

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATE SU AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO NELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO - 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista Legge Regionale del 12 giugno 2006, n. 9, con cui è stato disciplinato in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, il conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna n. 25/15 del 26 maggio 2009, recante il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, con cui viene fissato al 31 ottobre 2009 l'effettivo trasferimento delle competenze in materia di demanio marittimo;
- la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna n. 25/42 del 1° luglio 2010 “Linee Guida per la predisposizione dei piani di utilizzo dei litorali (PUL) e per la gestione del demanio marittimo”;
- le successive deliberazioni della Giunta regionale della Sardegna con cui sono state apportate ulteriori modifiche all'originaria deliberazione 25/42 del 1° luglio 2010 (deliberazione di G.R. n. 12/8 del 5 marzo 2013, la deliberazioni di G. R. della Sardegna n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e n. 3/10 del 3 gennaio 2014;
- la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna n. 10/28 del 17.03.2015 con cui è stata approvata l'ultima versione delle “Linee Guida per la predisposizione dei piani di utilizzo dei litorali (PUL) e per la gestione del demanio marittimo”;
- la nota della Prefettura di Sassari del 22 luglio 2015 - Prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione nel periodo estivo – “[...] sulla base delle indicazioni di detto Ministero, si richiama pure l'attenzione sull'esigenza che vengano adottati anche provvedimenti di divieto di vendita ed offerta di servizi del tipo in questione in aree non autorizzate, quali arenili ecc., da rendere noti anche con opportuna segnaletica, oltre a verificare il possesso delle relative autorizzazioni (permanenti o temporanee) all'occupazione del suolo pubblico in dette aree, alla vendita ambulante [...]”;

Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di cui all'art. 68 del codice della navigazione e del commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del demanio marittimo nella competenza territoriale del Comune di Loiri Porto San Paolo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11/2016, e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 relativa alla Disciplina generale delle attività commerciali e ss.mm.ii.;

Viste le Deliberazioni della Regione Autonoma della Sardegna n. 53/15 del 20.12.2006 e n. 15/15 del 19.04.2007 recanti le Direttive e criteri di attuazione Capo II Commercio su aree pubbliche e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 19.01.2010, n. 1 recante le Norme per tutela della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla Legge regionale 23 giugno 1998, n. 18;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 relativo alla Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, per le parti non in contrasto con la L.R. n. 5/06;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il regolamento comunale per il commercio su area pubblica nel Comune di Loiri Porto San Paolo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18/2015, e ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno procedere all'indizione di una selezione pubblica per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui all'art. 68 del codice della navigazione e del commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del demanio marittimo.



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia – Tempio

Area Amministrativa

RENDE NOTO

CHE E' INDETTO PUBBLICO BANDO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (C.D.N.) DEL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO - 2019

Così articolato:

1. Spiaggia di **Porto Taverna**
 - n. 5 operatori settore non alimentare
 - n. 2 operatori settore alimentare (gelati, granite)

2. Spiaggia di **Porto San Paolo**
 - n. 2 operatori settore non alimentare

L'esercizio del commercio itinerante è vietato nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.

L'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio itinerante può avvenire secondo le seguenti modalità:

- esclusivamente nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, nel rispetto dell'ordinanza balneare emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a braccia, di ridotte dimensioni nel rispetto delle prescrizioni disposte dall'Area Marina Protetta di Tavolara Capo Coda Cavallo;
- non è consentito l'esercizio delle attività nella fascia dei 5 mt dalla linea di battigia;
- è vietato usare megafono, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
- è vietato disturbare il pubblico con grida e schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci.

La vendita deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta.

L'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno ed è vietato che la merce sia esposta su banchi collocati a terra.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario vigenti in materia.

Orario di vendita: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I richiedenti l'iscrizione nel Registro devono possedere alla data di pubblicazione del presente bando i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di cui si chiede l'iscrizione:

- a. il commercio su area pubblica può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o cooperative già titolari di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche, rilasciata in qualunque Stato membro dell'Unione Europea mediante l'utilizzo di un posteggio oppure di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, dai soggetti intestatari della Dichiarazione Unica Autocertificativa per l'Avvio delle Attività Produttive (DUA), nonché dai soggetti intestatari della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990;
- b. l'operatore per poter esercitare l'attività, deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e deve avere i requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D.Lgs 59/2010;
- c. non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;
- d. insussistenza, nei confronti dei titolari delle ditte individuali ovvero dei loro rappresentanti legali in caso di società, di provvedimenti o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza
- e. essere in regola con il permesso di soggiorno nel caso di extracomunitari.



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia – Tempio

Area Amministrativa

REQUISITI GENERALI

Possono partecipare al presente Bando persone fisiche o società che, nei confronti dell'amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo non risultino morose nei pagamenti della tassa sul suolo pubblico. Tale situazione deve essere dichiarata ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 (responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale). L'esistenza di situazioni di morosità, per il mancato pagamento della tassa sul suolo pubblico, nei confronti dell'Ente costituisce causa di esclusione e/o di revoca in caso di concessione dell'autorizzazione.

Non sarà, pertanto, ammessa la modifica della destinazione merceologica ed in caso di modifica si procederà alla revoca dell'iscrizione dal Registro ex art. 68 Cod. della Navigazione.

REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

Possono partecipare al presente bando le persone fisiche o società regolarmente costituite, secondo le norme vigenti per l'esercizio dell'attività commerciale ed abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59.

(Art. 71. 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi)).

((3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.))

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

((5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia – Tempio

Area Amministrativa

posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.))
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:...))

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.))

((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e 6)) dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al bando, i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, da redigersi sui modelli allegati al presente bando e disponibili presso l'Ufficio Commercio del Comune di Loiri Porto San Paolo e sul sito internet www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, redatta in bollo secondo lo schema-tipo predisposto dall'Ufficio Commercio e allegato al presente bando, sottoscritta dall'interessato e corredata della documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa, entro e non il giorno **7 maggio 2019**.

La busta chiusa dovrà essere indirizzata a: "Comune di Loiri Porto San Paolo – Uff. Commercio – Viale Dante n. 28 - 07020 Loiri Porto San Paolo (SS)".

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere riportato, il nome del mittente e la dicitura:

"Contiene domanda di iscrizione al registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione (c.d.n.) del Comune di Loiri Porto San Paolo - 2019".

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dalla procedura dovrà pervenire mediante una delle seguenti modalità:

- tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Loiri Porto San Paolo :
 - o sede di Loiri Viale Dante n. 28,
 - o sede di Porto San Paolo – delegazione comunale – Viale P, Nenni;
- a mezzo lettera raccomandata A/R. indirizzata a: Comune di Loiri Porto San Paolo – Viale Dante, n. 28 – 07020 LOIRI (OT). Farà fede il timbro postale del giorno di spedizione. Non si terrà conto delle domande che perverranno oltre il quinto giorno dalla scadenza del bando, anche se spedite entro la scadenza stessa. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito della domanda, il quale rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile;
- tramite trasmissione all'indirizzo pec protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, una copia di un documento di riconoscimento del



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia – Tempio

Area Amministrativa

richiedente in corso di validità.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le graduatorie saranno stilate sulla base dei seguenti criteri:

- n. 1 punto ogni anno di iscrizione al registro ex art. 68 C.d.n. del Comune di Loiri Porto San Paolo – fino ad un massimo di 20 punti;
- n. 1 punto per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese come azienda attiva di commercio su aree pubbliche – fino ad un massimo di 40 punti ;
- richiesta di iscrizione da parte di nuovo operatore – 10 punti ;
- n. 5 punti per coloro che non sono stati titolari di altra autorizzazione ex art. 68 del C.d.n. negli ultimi 5 anni;
- n. 10 punti per coloro che non sono stati titolari di altra autorizzazione ex art. 68 del C.d.n. negli ultimi 10 anni;
- n. 5 punti per soggetti portatori di handicap, il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico;
- n. 10 punti per imprenditoria giovanile (titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con età non superiore a 35 anni), il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico;
- n. 10 punti per la presentazione del DURC.

In caso di richieste concorrenti si procederà al sorteggio.

Entro 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del servizio pubblica la graduatoria provvisoria, formulata sulla base dei sopra citati criteri, per 7 giorni all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni finalizzate alla redazione della graduatoria definitiva.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in forma scritta all'ufficio Protocollo del Comune di Loiri Porto San Paolo, a mezzo raccomandata A/R o tramite e-mail all'indirizzo protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it, entro il termine di sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Entro 20 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del servizio provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate entro i termini su previsti.

I concorrenti utilmente classificati nella graduatoria verranno convocati presso la casa comunale per l'assegnazione formale delle autorizzazioni e l'assolvimento di tutti gli altri adempimenti conseguenti.

A scorrimento, gli altri concorrenti classificati nella relativa graduatoria di merito, seguendo un ordine decrescente, potranno scegliere le autorizzazioni residue, fino ad esaurimento delle stesse.

Le graduatorie definitive avranno validità di un anno dalla data di pubblicazione.

Il Comune assegnerà le autorizzazioni, che si rendessero libere per rinuncia, revoca o decadenza entro i termini di validità della graduatoria definitiva, agli operatori aventi titolo per la relativa tipologia.

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI

Al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo ogni soggetto giuridico potrà richiedere ed ottenere un'unica autorizzazione valevole per una sola spiaggia.

Nell'ipotesi in cui uno stesso operatore concorrendo per entrambe le spiagge, all'esito della gara, dovesse risultare assegnatario di una autorizzazione per la spiaggia di Porto San Paolo e contemporaneamente assegnatario dell'autorizzazione per la spiaggia di Porto Taverna, sarà chiamato ad optare, entro il termine assegnato, per l'una o per l'altra autorizzazione.

Nel caso in cui l'operatore non dovesse, nei termini, effettuare la scelta, verrà assegnata d'ufficio l'autorizzazione relativa alla graduatoria in cui ha conseguito il migliore risultato.

Non è ammessa la cessione del nulla osta ex art. 68 c.d.n..

NORME TRANSITORIE E FINALI



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia – Tempio

Area Amministrativa

Le domande pervenute prima della data di pubblicazione o successivamente alla sua scadenza non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza ulteriore comunicazione.

Qualora il Responsabile del servizio, in sede di valutazione delle domande presentate, riscontri la mancanza di elementi necessari alla valutazione delle stesse, potrà richiedere ai concorrenti eventuali chiarimenti o la presentazione di documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio, comunque non superiore a 10 giorni, entro il quale adempire. I concorrenti che non adempiano nei termini prescritti verranno esclusi dalla graduatoria.

Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al “Regolamento per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione e del commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del demanio marittimo nella competenza territoriale del comune di Loiri Porto San Paolo” e a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche e al “Regolamento comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche” approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 27.05.2015.

Il testo del presente Bando ed il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili presso la sede comunale in Loiri, viale Dante, n. 28, (Tel. 0789/481108 - 0789/481134 - PEC: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it) aperto al pubblico nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00, e il mercoledì dalle ore 15:30 alla 17:30, e sul sito internet del Comune di Loiri Porto San Paolo: www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it.

Il responsabile del procedimento è: Francesco Biancu tel. 0789481134 mail: biancu.francesco@comune.loiriportosanpaolo.ot.it.

Il presente bando verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune e sul Sito internet del Comune di Loiri Porto San Paolo.

Loiri Porto San Paolo, 8 aprile 2019

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Francesco Biancu